

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 339

“Nuove norme
concernenti i veicoli
di interesse storico e
collezionistico”

settembre 2008
n. 44



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 339

“Nuove norme
concernenti i veicoli
di interesse storico e
collezionistico”

settembre 2008

n. 44

a cura di: F. Colucci
hanno collaborato: L. Formosa

AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il disegno di legge n. 339 "Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico" di iniziativa del Senatore Filippo Berselli, esaminato dall'8^a Commissione permanente "Lavori pubblici, comunicazioni" congiuntamente al disegno di legge n. 94 "Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico" di iniziativa del Senatore Marco Filippi.

Il disegno di legge n. 339 è stato adottato come testo base nella seduta del 30 luglio 2008.

In allegato al dossier sono riportati i testi a fronte delle novelle legislative proposte dal disegno di legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Definizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 3 <i>((Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 4 <i>(Certificato di interesse storico e collezionistico)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 5 <i>(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 6 <i>(Responsabilità delle associazioni e garanzia)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 7 <i>(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 8 <i>(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 9 <i>(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 10 <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al DPR 16 dicembre 1992, n. 495)</i>	
Scheda di lettura.....	39

Articolo 11 (<i>Regolamento di esecuzione</i>)	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di tasse automobilistiche</i>)	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 14 (<i>Entrata in vigore</i>)	
Scheda di lettura.....	51
TESTO A FRONTE.....	53
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</i>)	
Comma 1, lett. a).....	55
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</i>)	
Comma 1, lett. b)	57
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</i>)	
Comma 1, lett. c).....	59
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</i>)	
Comma 2, lett. a).....	63
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</i>)	
Comma 2, lett. b)	67
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di tasse automobilistiche</i>)	
Comma 2.....	69

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un autoveicolo ovvero un motociclo, un triciclo o un quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) associazione: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) certificato: il certificato del requisito di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4;

d) Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;

e) autorità competente: Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione;

f) registro dell'associazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 5;

g) registro dell'Amministrazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.

L'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel disegno di legge.

La lettera a) reca le definizioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico i quali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, devono avere le caratteristiche fissate dalla direttiva 2002/24/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto ministeriale 31 gennaio 2003:

- autoveicolo quale definito dall'articolo 1, paragrafo, 2, lettera b) della direttiva 2002/24/CE, *il quale tuttavia si occupa di motocicli; si rileva che appare inconferente riferirsi alla direttiva 2002/24/CE per quanto riguarda gli autoveicoli, i quali hanno quattro ruote, mentre la direttiva si riferisce ai veicoli con due o tre ruote e non si occupa di autoveicoli;*
- motociclo, quale definito dall'articolo 1, paragrafo, 2, lettera b) della direttiva 2002/24/CE:
 - veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- triciclo quale definito dall'articolo 1, paragrafo, 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE:

- veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h
- quadriciclo quale definito dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE:
 - quadricicli la cui massa a vuoto è superiore a 350 kg e inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Per la definizione di autoveicolo, ci si potrebbe riferire all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE (concernente la patente di guida) ove è previsto che per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose; questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali. In alternativa, si potrebbe rinviare al codice della strada (decreto legislativo 285/1992) che all'articolo 54 definisce gli autoveicoli come veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e li distingue in: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Va poi ricordato che la normativa - sia nazionale che comunitaria - in materia di beni culturali ha introdotto una ulteriore categoria: i "mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni", i quali ricadono in un particolare regime di tutela per quanto attiene alla circolazione internazionale dei beni culturali.

In particolare il regolamento (CEE) 3911/92¹ si occupa dell'uscita dei beni culturali dal territorio dell'Unione Europea, mentre la direttiva 93/7/CEE² disciplina la restituzione di quelli usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

In relazione a ciò, il codice dei beni culturali³ tutela i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni (articolo 11, comma 1, lettera g) disponendo che l'uscita definitiva dal territorio dello Stato è soggetta a specifica autorizzazione (articolo 65, comma 3, lettera c) mentre non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali (articolo 67, comma 2) semprechè non sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del codice stesso.

¹ Regolamento del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

² Direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

³ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

La lettera b) definisce l'associazione amatoriale di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, distinguendo tra:

- quelle riconosciute *ex-lege* ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del disegno di legge in esame:
 - ASI;
 - Storico Lancia;
 - Italiano Fiat;
 - Italiano Alfa Romeo;
 - Storico FMI;
- quelle aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del disegno di legge:
 - libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico;
 - fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva;
 - per le quali è prevista la registrazione;
 - i cui statuti e clausole associative garantiscano:
 - la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi;
 - la dialettica democratica tra gli associati;
 - l'osservanza delle finalità associative;
 - costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in esame, ove è previsto che:
 - riuniscano non meno di sessanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti;
 - siano presenti e operative in non meno di sei regioni italiane e da almeno tre anni nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero dei tali veicoli;
 - siano riconosciute dalla Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o dalla Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA).

La lettera c) definisce il certificato di interesse storico e collezionistico, rinviando alla specifica disciplina contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

La lettera d) definisce l'Amministrazione competente, individuandola nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.

La struttura organizzativa del Ministero è in via di definizione dopo l'accorpamento degli ex-ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, operata dal decreto-legge 85/2008⁴, il cui articolo 1, comma 20, prevede che con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge⁵, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice.

Il Governo ha trasmesso lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 settembre 2008⁶; lo schema prevede l'articolazione del dicastero su due dipartimenti:

- *dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;*
- *dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.*

Appare opportuno, quindi, fare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

La lettera e) individua l'autorità competente nel Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione. *Ad integrazione di quanto osservato in relazione alla lettera d) si precisa che lo schema di regolamento di organizzazione incardina la Direzione generale per la motorizzazione nel dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.*

La lettera f) definisce il registro dell'associazione, per rinvio all'articolo 2, comma 5, del disegno di legge in esame, ove è previsto che le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4.

La lettera g) prevede che il registro dell'Amministrazione è quello di cui all'articolo 2, comma 6, del disegno di legge in esame, ove è previsto che presso

⁴ Decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

⁵ Il decreto-legge 85/2008 è stato convertito dalla legge 121/2008, entrata in vigore il 16 luglio 2008.

⁶ Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 30.

l'Amministrazione competente (si veda la lettera d) è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Articolo 2

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti:

a) riunire non meno di sessanta *club* o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti;

b) presenza e operatività in non meno di dieci regioni italiane e da almeno

tre anni nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero di tali veicoli;

c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o da parte della Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA).

5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4.

6. Presso l'Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

L'articolo 2 enuncia la principale finalità del disegno di legge: favorire la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 1 recita la finalità del disegno di legge:

- favorire la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico:
 - fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva;
 - registrate (si veda il comma 6).

Il comma 2 indica il contenuto obbligatorio degli statuti e delle clausole associative delle associazioni di cui al comma 1, in modo da garantire:

- la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi;

- la dialettica democratica tra gli associati;
- l'osservanza delle finalità associative.

Il comma 3 individua le associazioni riconosciute in quelle di cui ai seguenti registri:

- ASI;
- Storico Lancia;
- Italiano Fiat;
- Italiano Alfa Romeo;
- Storico FMI.

Il comma 4 subordina la costituzione di nuove associazioni al possesso dei seguenti requisiti:

- riuniscano non meno di sessanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti;
- siano presenti e operative:
 - in non meno di sei regioni italiane;
 - da almeno tre anni;
 - nell'ambito delle attività a sostegno e tutela:
 - degli interessi generali della motorizzazione storica italiana;
 - del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità;
 - della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero dei tali veicoli;
 - siano riconosciute dalla Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o dalla Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA).

Il comma 5 individua un'attività necessaria delle associazioni, obbligandole a conservare, presso la propria sede sociale, i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Il comma 6 si riferisce all'Amministrazione competente, che l'articolo 1, comma 1, lettera d) individua nel Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, prevedendo l'istituzione di un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Articolo 3

(Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. E' considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, triciclo o quadriciclo di eta` non inferiore a venticinque anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette che, gia` inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, sia stato dichiarato e certificato ai sensi dell'articolo 4 da una delle associazioni, iscritte nel registro dell'Amministrazione.

L'articolo 3 puntualizza i requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 1 reca la definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico:

- qualsiasi autoveicolo, motociclo, triciclo o quadriciclo di età non inferiore a venticinque anni;
- conservato:
 - in maniera appropriata;
 - rispettosa dell'ambiente;
 - in condizioni storicamente corrette;
- inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame (modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica);
- dichiarato e certificato ai sensi dell'articolo 4 da una delle associazioni, iscritte nel registro dell'Amministrazione.

L'articolo 60 del codice della strada, oggetto di modifiche da parte del disegno di legge in esame (vedi *infra* l'articolo 10) definisce i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico (assimilati ai veicoli con caratteristiche atipiche, di cui all'articolo 59):

- motoveicoli e autoveicoli d'epoca;
- motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Per essere considerati "d'epoca" i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere:

- cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;
- non adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione;

- iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

- la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni; all'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti:
 - di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti;
 - nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
- il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco.

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri:

- ASI;
- Storico Lancia;
- Italiano FIAT;
- Italiano Alfa Romeo;
- Storico FMI.

Per poter circolare i veicoli di interesse storico o collezionistico devono possedere i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 495/1992, articolo 215 *ove, si osserva non è menzionato lo Storico FMI*).

Infine, l'articolo 60 del codice, prescrive la sanzione amministrativa (pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli) per chiunque circola con veicoli d'epoca:

- senza l'autorizzazione;
- sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento.

Articolo 4

(Certificato di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico che attesta, tra l'altro, la data di costruzione, la marca e modello del veicolo, le caratteristiche tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica di idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o da modificarsi, la sussistenza ed elencazione delle modifiche o sostituzioni apportate al veicolo medesimo ed ogni eventuale ulteriore annotazione che valga a significare la rilevanza dello stesso sotto

un profilo di valutazione storico-collezionistica.

2. Lo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo ovvero il luogo di rinvenimento dello stesso ed alle modalità di conservazione è comprovato da certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione, allegando documentazione almeno fotografica del veicolo nello stato precedente e successivo alla realizzazione di lavori di manutenzione.

L'articolo 4 indica le caratteristiche del certificato che l'articolo 3 prevede debba obbligatoriamente essere rilasciato dall'associazione presso cui il veicolo è iscritto.

Il comma 1 dispone che le associazioni rilasciano, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3:

- su richiesta ed a spesa dei proprietari del veicolo;
- senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime:
 - un certificato di interesse storico e collezionistico che attesta, tra l'altro:
 - data di costruzione, marca e modello del veicolo;
 - caratteristiche tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica di idoneità alla circolazione;
 - sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione;
 - caratteristiche originarie di fabbricazione modificate o da modificarsi;

- sussistenza ed elencazione delle modifiche e/o sostituzioni apportate al veicolo medesimo;
- ogni eventuale ulteriore annotazione che valga a significare la rilevanza del veicolo sotto un profilo di valutazione storico-collezionistica.

Il comma 2 prevede una certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, allegando documentazione almeno fotografica del veicolo nello stato precedente e successivo alla realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino, per comprovare:

- lo stato di corretta conservazione del veicolo;
- eventualmente facendo riferimento:
 - al numero degli anni intercorsi dalla data di cancellazione dal PRA;
 - alla causa della cancellazione;
 - al luogo di conservazione del veicolo ovvero al luogo di rinvenimento dello stesso;
 - alle modalità di conservazione.

Potrebbe essere opportuno non riferirsi a "certificazione" ma a "dichiarazione" sostitutiva di atto di notorietà, come peraltro si esprime l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge in esame.

Articolo 5

(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, una Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati.

3. La Commissione di cui al comma 2

ha altresì il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i venti ed i venticinque anni, di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tali veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all'atto della radiazione, ai fini del controllo da parte delle amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonché della verifica che gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'economia, sono disciplinate le procedure di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree private, ai sensi del comma 3, nonché le forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi e per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

L'articolo 5 istituisce una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione di un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, affinché possano essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private.

Il comma 1 contiene una norma esortativa che demanda le associazioni a porre in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia istituita una Commissione che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. La Commissione è composta da rappresentanti:

- dell'Amministrazione competente (cioè il predetto dipartimento);
- delle associazioni;
- delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

In base a quanto osservato circa l'organizzazione del dicastero (si veda la scheda relativa all'articolo 1) la nuova denominazione del dipartimento sarà Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Il comma 3 indica un altro compito della Commissione:

- individuare i veicoli di età compresa tra i venti ed i venticinque anni di cui va promossa ed incentivata la conservazione.

Tale attività è preordinata acchè, su istanza di parte, i predetti veicoli possano essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all'atto della radiazione, ai fini del controllo delle Amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonchè della verifica che gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

Il termine "radiazione" non è quello utilizzato dal codice della strada (articolo 103) e dal regolamento di esecuzione (articolo 264) per disciplinare la cancellazione del veicolo dagli archivi presso la motorizzazione civile e il pubblico registro automobilistico, a seguito di cessazione della circolazione.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'economia, la disciplina:

- delle procedure di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree private, ai sensi comma 3;
- delle forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi;
- per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Si rileva che l'articolo 12 del disegno in esame conferma in capo a norme di rango primario (legge 342/2000 per cui si rinvia alla scheda sull'articolo 12) la disciplina dell'esenzione delle tasse automobilistiche, mentre l'articolo 5, comma 4 in commento, sembra prefigurare un'implicita delegificazione della materia.

Articolo 6

(Responsabilità delle associazioni e garanzia)

1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.

2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell'associazione un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro.

3. L'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi. L'associazione che reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, e con la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'Amministrazione.

4. In ogni caso l'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è responsabile della reintegrazione all'Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato

illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione, tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell'associazione.

6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.

7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal

proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

8. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale

sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

L'articolo 6 predispone un apparato sanzionatorio per le associazioni che abusano dei compiti di certificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 1 afferma la responsabilità delle associazioni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.

Il comma 2 dispone la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 12 del disegno di legge in esame per i veicoli iscritti ad un registro e certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3; inoltre è previsto che l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro.

Il comma 3 sanziona l'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3 con:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000;
- la sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio;
- la sanzione è triplicata nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio ed è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi;
- la sanzione è quadruplicata qualora l'associazione reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale condotta, è altresì prevista la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'Amministrazione.

Il comma 4 imputa all'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, la responsabilità della reintegrazione all'Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.

Il comma 5 detta disposizioni di carattere procedurale in ordine a quanto previsto dai commi 3 e 4, prevedendo che l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione:

- la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa;
- il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico;
- il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione;
- tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell'associazione.

Il comma 6 prevede che la comminazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.

Il comma 7 dispone che le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno). Tale responsabilità sembra riferita ai danneggiati dall'illegittimo comportamento dell'associazione, quale ad esempio il proprietario del veicolo cancellato dal registro. Sembra trattarsi di una disposizione di carattere meramente ricognitivo, poiché la responsabilità in parola non sembra necessitare di un riconoscimento.

Il comma 8 impone alle associazioni l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per garantire:

- il pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3;
- il reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4;
- l'obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

Articolo 7

(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)

1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.

3. Nello stesso termine, le associazioni inviano all'autorità competente copia dell'intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredata di ogni documento necessario o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell'associazione stessa.

4. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione relativa a club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione provvedimento di assegnazione di un termine di due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei

requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale tempo l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.

6. L'associazione sospesa ai sensi del comma 5 comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può anche effettuare ispezioni.

8. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, 3 e 4, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine di due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto.

L'Autorita` competente puo` soddisfare le proprie osservazioni eventualmente disporre ispezioni. procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.
L'autorita` competente che ritiene non

L'articolo 7 disciplina l'attività delle associazioni in ordine ai rapporti con l'autorità competente.

Il comma 1 sottopone le associazioni ad obblighi di informazione all'autorità competente, ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa.

Il comma 2 individua un primo obbligo per le associazioni:

- comunicare all'autorità competente l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.

Il comma 3 dispone che, entro lo "stesso termine" decorrente dalla data di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico, le associazioni inviano all'autorità competente:

- copia dell'intera documentazione riguardante il veicolo certificato;
- ogni documento necessario e/o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell'associazione stessa.

Si rileva che l'espressione "stesso termine" non è formalmente collegabile al termine di cui al comma 2, sembrando preferibile un rinvio espresso.

L'articolo 13, comma 2, del disegno di legge in esame, con disposizione di carattere transitorio, prevede che i registri di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, debbano comunicare all'autorità competente, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, i dati previsti dal comma 3 in commento, relativi ai veicoli iscritti presso di essi.

Il comma 4 individua un ulteriore obbligo informativo in capo alle associazioni, prevedendo che esse comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni ogni variazione relativa:

- alla propria composizione relativa a club o scuderie;
- al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse (cioè le scuderie);
- alla presenza sul territorio delle regioni italiane;
- ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame;
- ogni variazione inerente agli statuti e/o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Il comma 5 e i successivi commi 6-8, disciplinano l'attività di vigilanza dell'autorità competente nei confronti dell'amministrazione. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in esame:

- l'autorità competente notifica all'associazione provvedimento di assegnazione di un termine da uno a due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge;
- decorso inutilmente tale tempo l'autorità competente notifica all'associazione provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.

Il comma 6 prevede la revoca del provvedimento di sospensione dell'associazione quando questa comunica all'autorità competente il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2. è altresì fissato un termine per la eventuale (e discrezionale) determinazione di revoca: quindici giorni successivi alla data della comunicazione.

Il comma 7 consente all'autorità competente, per le finalità di cui ai commi 5 e 6 e in misura necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza:

- l'accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni;
- la possibilità di effettuare ispezioni.

Il comma 8 prevede un'ulteriore fattispecie procedimentale in capo all'autorità competente, quando essa ritiene che un'associazione:

- non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente;
- sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, 3 e 4;
- non abbia provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

In tali casi l'autorità competente, con provvedimento scritto e motivato (*requisito peraltro obbligatorio per tutti gli atti amministrativi*):

- contesta all'associazione le eventuali irregolarità;
- assegna un termine da uno a due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse.

La formulazione di controdeduzioni da parte dell'associazione (presentate entro il termine per adempiere alla rimozione delle irregolarità) sospende la decorrenza del termine ingiunto.

Infine, il comma in esame, dispone che l'autorità competente:

- può disporre ispezioni;
- se non ritiene soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6 (tali disposizioni prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di falsa certificazione del veicolo come avente interesse storico e collezionistico e obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate degli elementi per il recupero delle somme non versate all'Erario).

Articolo 8

(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente, di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine. Tali veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

3. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (historicum), da affiancare alla targa

posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (historicum), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.

4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2 e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'articolo 8 disciplina l'immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica, adottando una disciplina speciale e prevedendo l'adozione di una targa *ad hoc*.

Il comma 1 detta le condizioni per l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ammessa su presentazione:

- del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4, rilasciato da un'associazione;
- se del caso corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al "comma 3" dello stesso articolo, ove il richiedente del certificato può autodichiarare lo stato di conservazione del veicolo.

L'articolo 4 consta di soli due commi, probabilmente il riferimento è al comma 2.

Il comma 2 consente:

- in caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario;
- con l'esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, *si osserva che il riferimento alla normativa "vigente" appare superfluo, poiché se un veicolo è stato rottamato per ottenere un contributo statale, sarà avvenuto sempre in base ad una normativa "vigente";*
- di poter ottenere, a spese del richiedente:
 - targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario.

Per i veicoli provenienti dall'estero, inoltre, è possibile conservare le targhe d'origine: in questo caso detti veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

Il codice della strada disciplina l'immatricolazione e la nuova immatricolazione dei veicoli. La "nuova immatricolazione" (articolo 102) è il procedimento che consente, a spese del richiedente e quando si è in possesso della carta di circolazione e del certificato di proprietà, di ottenere nuove targhe e il rinnovo dell'iscrizione al PRA. La "reimmatricolazione" è il procedimento relativo ai veicoli delle forze armate che possono essere reimmatricolati con targa civile (articolo 138). Il caso di cui al comma 2, in commento, sembra configurare una speciale nuova immatricolazione del veicolo di interesse storico e collezionistico.

Il comma 3 integra il procedimento di nuova immatricolazione del veicolo di interesse storico e collezionistico, prevedendo:

- il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (historicum);

- da affiancare alla targa posteriore del veicolo;
- riportante, al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.

Il comma 4 attribuisce alle associazioni, demandando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di disciplinarne competenze e procedure, la produzione di:

- targhe e carta di circolazione (comma 2);
- targa di identificazione (comma 3).

Con il medesimo decreto sono disciplinate le procedure per l'annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del codice della strada.

Il codice della strada (articolo 101) riserva allo Stato la produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati, sanzionando chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

Si osserva che l'articolo 226 del codice individua specificamente i veicoli che sono iscritti nell'archivio nazionale, per rinvio a quelli indicati dall'articolo 47 del codice, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n); per ricomprendervi anche quelli di interesse storico e collezionistico occorre implementare l'elenco con l'indicazione dei veicoli di cui alla lettera m-bis, introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del disegno di legge in esame.

Il comma 5 dispone che i veicoli di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, devono essere iscritti al PRA:

- su presentazione di idoneo titolo di proprietà;
- limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) in base al quale per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reinscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento; le predette tasse non possono superare la retroattività triennale; la reinscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.

Articolo 9

(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. L'ammissibilità alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico che abbiano subito delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che siano stati già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è subordinata all'approvazione da parte degli UMC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e la

pianificazione generale dei trasporti – da effettuarsi secondo i principi e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

2. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali veicoli sono sottoposti ai controlli previsti dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione e secondo le modalità nelle stesse stabilite.

3. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

L'articolo 9 indica le condizioni alle quali è permessa la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 1 disciplina la circolazione sulle strade dei veicoli di interesse storico e collezionistico. A tale fine il comma distingue tra:

- veicoli in possesso delle caratteristiche e dei requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione (salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale);
- veicoli che hanno subito delle consistenti e documentate modifiche.

Per i primi è *ope legis* consentita la circolazione sulle strade.

Per i secondi è effettuata, anzitutto, l'esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione. Per i restanti, che:

- siano stati già iscritti al PRA e cancellati:
 - d'ufficio;

- su richiesta del precedente proprietario
- la circolazione sulle strade è subordinata all'approvazione da parte degli UMC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – da effettuarsi secondo i principi e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame.

Si osserva che l'esclusione della possibilità di circolazione sulle strade per i veicoli demoliti per ottenere i contributi di rottamazione è riferita solo ai veicoli che abbiano subito consistenti e documentate modifiche e non anche per quelli che siano in possesso delle caratteristiche e dei requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione.

Circa la nuova denominazione del dipartimento si veda la scheda relativa all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il comma 2 fissa in quattro anni il periodo entro il quale i veicoli di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti alla revisione, demandando ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*per il quale non viene fissato un termine di emanazione*) di fissare specifici criteri.

Per quanto riguarda gli altri controlli periodici, il comma in esame rinvia a quelli previsti dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione e secondo le modalità nelle stesse stabilite.

Viene, quindi, indirettamente escluso il controllo delle emissioni dei gas di scappamento, almeno fino al momento in cui saranno divenuti "storici" i veicoli immatricolati la prima volta nel vigore di detti controlli. Si rileva l'introduzione di una differenziazione tra i veicoli "storici" e quelli che invece, pur avendo la stessa anzianità non saranno ritenuti tali ai sensi del disegno di legge in esame, ai fini delle revisioni e degli altri controlli periodici.

L'articolo 80, comma 3, del codice della strada, prevede che per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

Il comma 3 indica la sanzione amministrativa applicabile a chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2: pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al DPR 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «all'articolo 60» sono aggiunte le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera «m)» è aggiunta la seguente: «*m-bis*) veicoli di interesse storico e collezionistico»;

c) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole «e di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

2) al comma 1 le parole «,

nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

4) al comma 6 la parole «, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 215 è abrogato;

b) nell'appendice V – articolo 227 al titolo III, lettera F), il capoverso «lettera b)» è soppresso.

L'articolo 10 reca novelle a disposizioni del codice della strada e del regolamento di esecuzione, conseguentemente alle speciali disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico introdotte dal disegno di legge in esame. In allegato sono riportati i testi a fronte fra le norme vigenti e come vengono modificate.

Il comma 1 elenca le modifiche al codice della strada (decreto legislativo 285/1992).

La lettera a) integra l'articolo 9 (competizioni sportive su strada) comma 3, ultimo periodo, del codice, ove si escludono dal nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla preventiva autorizzazione del CONI, le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. La modifica intende inserire, dopo le parole «all'articolo 60» il riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico e si spiega con l'espunzione dall'articolo 60, effettuata dalla successiva lettera c) del comma in esame, di ogni riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, per cui l'articolo 60 resterebbe dedicato ai soli veicoli d'epoca.

La lettera b) aggiunge all'articolo 47 del codice (classificazione dei veicoli) una nuova lettera «m-bis) specificando i veicoli di interesse storico e collezionistico i quali, nel testo vigente del codice, rientrano invece nei veicoli di cui alla lettera n) cioè i veicoli con caratteristiche atipiche.

La lettera c) reca modifiche all'articolo 60 del codice, con la completa espunzione di ogni riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico.

La lettera c) numero 1) espunge nella rubrica dell'articolo 60 le parole «e di interesse storico e collezionistico, ditalchè esso si riferirebbe solo ai veicoli d'epoca.

La lettera c) numero 2) espunge dal comma 1 dell'articolo 60 del codice le parole «nonchè i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico». Il comma 1 si riferisce alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche (articolo 47 del codice) i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

La lettera c) numero 3) abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 60, che dettano disposizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

La lettera c) numero 4) sopprime il riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, contenuto al comma 6 dell'articolo 60 del codice, ove è stabilita la sanzione per chiunque circola con i predetti veicoli senza la prevista autorizzazione.

Il comma 2 indica le modificazioni al regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 495/1992).

La lettera a) abroga l'articolo 215 che reca disposizioni sui motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

La lettera b) sopprime il capoverso «lettera b) » nell'appendice V – art. 227 al titolo III, lettera F). L'appendice elenca le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che devono essere sottoposte ad accertamento da parte del Ministero dei trasporti prima di consentirne la circolazione, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 71 del codice della strada. L'appendice in parola elenca le caratteristiche generalmente accertate per tutti i veicoli distinguendole in ragione della massa, prestazioni, sicurezza attiva e passiva, protezione ambientale; l'appendice, invece, prevede che per alcune categorie di veicoli le caratteristiche sono accertate in ragione della loro specialità: autobus, ambulanze, autocaravan e, fra altri, quelli di interesse storico e collezionistico, il cui riferimento viene soppresso.

Articolo 11 *(Regolamento di esecuzione)*

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative della presente legge. Sono in particolare definite la natura e l'entità delle modifiche o sostituzioni ammissibili sui veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché

le procedure per la verifica dell'idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i relativi costi.

2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti altresì caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere i veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini dell'ammissione alla circolazione sulle strade.

L'articolo 11 indica i contenuti del regolamento di esecuzione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Il comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento per l'emanazione delle disposizioni applicative, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, in base al quale con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Per l'emanazione del regolamento il comma in esame prevede espressamente il termine di novanta giorni, disponendo, altresì, che esso dovrà in particolare definire:

- natura ed entità delle modifiche e/o sostituzioni ammissibili sui veicoli di interesse storico e collezionistico;

- procedure per la verifica dell'idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i relativi costi.

Il comma 2 aggiunge ulteriori contenuti del regolamento di cui al comma 1:

- caratteristiche e requisiti tecnici che devono possedere i veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini dell'ammissione alla circolazione sulle strade.

•

Articolo 12

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come definiti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b),».

3. I veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21

novembre 2000, n. 342, sono quelli di cui all'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. La proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di tasse automobilistiche e di accertamenti fiscali per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 1 dispone che ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come definiti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, comma 1, della legge 342/2000⁷, che disciplina le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.

La richiamata norma esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, che è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato secondo un elenco predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). L'esenzione è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni; si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

⁷ Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".

- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

I veicoli di particolare interesse storico e collezionistico sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI con aggiornamento annuale (articolo 63, comma 3, oggetto di modifica da parte del successivo comma 2 dell'articolo in commento).

Qualora circolino sulle strade i veicoli di cui all'articolo 63 della legge 342/2000, in commento, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli; per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica; infine l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Il comma 2 reca una modifica all'articolo 63, comma 3, della legge 342/2000, prima illustrato (demanda all'ASI e, per i motoveicoli, alla FMI, con aggiornamento annuale, l'individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico cui si applica l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche). In base alla modifica prevista dal comma in esame, i predetti soggetti dovranno selezionare i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico fra quelli:

- a) costruiti specificamente per le competizioni;
- b) costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre.

Il comma 3 integra il disposto del precedente comma 2, dettando disposizioni per l'individuazione dei veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, prima illustrato:

- rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico (lettera c del predetto articolo 63, comma 2).

I veicoli in parola, per i quali si applica quindi l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, sono quelli di cui all'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame, in base al quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, è istituita una Commissione che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. La Commissione è composta da rappresentanti:

- dell'Amministrazione competente (cioè il predetto dipartimento);
- delle associazioni;
- delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il comma 4 esclude che la proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico costituisca elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973.

La richiamata norma, al comma 4, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio delle imposte può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Si rileva che l'articolo 5, comma 4, del disegno in esame demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'economia, la disciplina, fra l'altro dell'esenzione delle tasse automobilistiche, la quale è però confermata, dall'articolo in esame, in capo a norme di rango primario, cioè in particolare la legge 342/2000.

Articolo 13 *(Disposizioni transitorie)*

1. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Al fine di implementare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'Autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, relativi ad autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli o quadricicli, come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti presso di essi.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, anche agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall'articolo 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempreché per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta l'iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito l'iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all'articolo 1, decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento delle maggiori somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

L'articolo 13 detta le disposizioni per regolare il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la sua completa attuazione.

Il comma 1 contiene una norma di carattere conservativo, prevedendo che:

- gli autoveicoli ovvero i motocicli, un tricicli o un quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), del disegno di legge in esame;
- già iscritti, alla data di entrata in vigore della legge, in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada

(l'articolo 60 contiene le vigenti disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico, che vengono abrogate dal disegno di legge in esame);

- conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 2 con la finalità di implementare i dati dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, dispone che:

- i registri di cui al comma 1 (articolo 60, comma 4 del codice, cioè ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI);
- comunicano all'Autorità competente;
- entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge:
 - i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del disegno di legge in esame (copia dell'intera documentazione riguardante il veicolo certificato; ogni documento necessario e/o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell'associazione stessa);
 - relativi ad autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli o quadricicli, come definiti dall'articolo 1, lettera a) del disegno di legge in esame;
 - già iscritti presso i medesimi registri.

Il comma 3 disciplina una procedura accelerata di applicazione delle disposizioni del disegno di legge in esame, in special modo di quelle di cui all'articolo 12 (esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e dal redditometro).

La procedura accelerata si applica, per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge:

- agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall'articolo 1, lettera a), del disegno di legge in esame che prima dell'entrata in vigore della legge fossero:
 - già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del regolamento di esecuzione del codice (condizione fondamentale è l'iscrizione in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo);
 - non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4, del codice;
- agli autoveicoli ovvero motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), del disegno di legge in esame che:
 - maturino il possesso dei requisiti richiesti dal disegno di legge in esame successivamente alla sua data di entrata in vigore;

- semprechè, per entrambe le citate categorie di veicoli, sia stata richiesta l'iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, del disegno di legge in esame, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro.

Il comma 4 condiziona l'ammissione alla procedura accelerata di cui al comma 3, al conseguimento dell'iscrizione del veicolo in uno dei registri di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, prevedendo che, in difetto, il proprietario:

- decade da ogni beneficio nel frattempo goduto;
- deve pagare le maggior somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

Articolo 14 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 9 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

L'articolo 14 reca speciali disposizioni sull'entrata in vigore.

Il comma 1 contiene una disposizione che prescrive l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il termine predetto è quello ordinario previsto dall'articolo 73, comma 3, della Costituzione.

Il comma 2 prevede un termine diverso da quello ordinario, richiamato dal comma 1, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli:

- 3, comma 2 (*si osserva che l'articolo 3 contiene un solo comma*);
- 9 (individua le condizioni per la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada e disposizioni sulla loro revisione)
- 10 (novelle a disposizioni del codice della strada e del regolamento di esecuzione, conseguentemente alle speciali disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico introdotte dal disegno di legge in esame).

Tali disposizioni entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame.

TESTO A FRONTE

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Comma 1, lett. a)

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 9	
<i>Competizioni sportive su strada</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.</p>	<p>3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, o i veicoli di interesse storico e collezionistico purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.</p>
(...)	(...)

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 47 <i>Classificazione dei veicoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:</p> <p><i>a)</i> veicoli a braccia;</p> <p><i>b)</i> veicoli a trazione animale;</p> <p><i>c)</i> velocipedi;</p> <p><i>d)</i> slitte;</p> <p><i>e)</i> ciclomotori;</p> <p><i>f)</i> motoveicoli;</p> <p><i>g)</i> autoveicoli;</p> <p><i>h)</i> filoveicoli;</p> <p><i>i)</i> rimorchi;</p> <p><i>l)</i> macchine agricole;</p> <p><i>m)</i> macchine operatrici;</p> <p><i>n)</i> veicoli con caratteristiche atipiche.</p>	<p>1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:</p> <p><i>a)</i> veicoli a braccia;</p> <p><i>b)</i> veicoli a trazione animale;</p> <p><i>c)</i> velocipedi;</p> <p><i>d)</i> slitte;</p> <p><i>e)</i> ciclomotori;</p> <p><i>f)</i> motoveicoli;</p> <p><i>g)</i> autoveicoli;</p> <p><i>h)</i> filoveicoli;</p> <p><i>i)</i> rimorchi;</p> <p><i>l)</i> macchine agricole;</p> <p><i>m)</i> macchine operatrici;</p> <p><i>m-bis)</i> veicoli di interesse storico e collezionistico;</p> <p><i>n)</i> veicoli con caratteristiche atipiche.</p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 47 <i>Classificazione dei veicoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Comma 1, lett. c)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 60	
<i>Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico</i>	<i>60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca.</i>
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.	1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri	<i>2. Identico.</i>
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:	<i>3. Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 60	
<i>Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;</p> <p>b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.</p>	
<p>4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti</p>	<i>Abrogato</i>

<p>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</p> <p><i>Nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Articolo 60</p> <p><i>Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.</p>	
<p>6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli.</p>	<p>6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli.</p>

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Comma 2, lett. a)

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</p> <p><i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Articolo 215</p> <p><i>Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.</p> <p>2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.</p> <p>3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.</p> <p>4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	
<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>	
Articolo 215	
<i>Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo .</p> <p>5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera <i>b</i>) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente .</p> <p>6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	
<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>	
Articolo 215	
<i>Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi .</p> <p>7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.</p> <p>8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze .</p>	

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Comma 2, lett. b)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	
<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>	
Tiolo III Appendice V - Articolo 227 <i>Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi</i> <i>Let. F - Norme per particolari categorie di veicoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a) Caratteristiche delle autoambulanze.</p> <p>b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.</p> <p>c) Caratteristiche degli autobus.</p> <p>d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.</p> <p>e) Caratteristiche delle autocaravan.</p> <p>f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.</p> <p>g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.</p> <p>h) Caratteristiche dei ciclomotori.</p> <p>i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.</p> <p>l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.</p> <p>m) Caratteristiche dei filoveicoli.</p>	<p>a) Caratteristiche delle autoambulanze.</p> <p>b)</p> <p>c) Caratteristiche degli autobus.</p> <p>d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.</p> <p>e) Caratteristiche delle autocaravan.</p> <p>f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.</p> <p>g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.</p> <p>h) Caratteristiche dei ciclomotori.</p> <p>i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.</p> <p>l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.</p> <p>m) Caratteristiche dei filoveicoli.</p>

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</p> <p><i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Tiolo III Appendice V - Articolo 227</p> <p><i>Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi</i></p> <p><i>Let. F - Norme per particolari categorie di veicoli</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>

Articolo 12
(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

Comma 2

Legge 21 novembre 2000, n. 342	
<i>Misure in materia fiscale</i>	
Articolo 63 <i>Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:</p> <p><i>a)</i> i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;</p> <p><i>b)</i> i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 21 novembre 2000, n. 342	
<i>Misure in materia fiscale</i>	
Articolo 63	
<i>Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.</p>	
<p>3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.</p>	<p>3. I veicoli indicati al comma 2, lettere a) e b), sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.</p>
<p>4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

35	Dossier	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Tabella delle corrispondenze Indice per materia Ed. provvisoria
36/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. I (artt. 1-59) Ed. provvisoria
36/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. II (artt. 60-84) Ed. provvisoria
37	Schede di lettura	Disegno di legge AA. SS. nn. 586 e 905 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria"
38	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 999 "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"
39	Dossier	Materiali sui temi attuali di politica estera
40	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
41	Dossier	Sintesi e tematiche economiche e sociali estratte dal Rapporto annuale Istat e dalla Relazione annuale della Banca d'Italia per l'anno 2007
42	Dossier	La tassazione del reddito familiare
43	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1018 "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".